



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Prot. n. 6920

Certaldo, 21.05.1996

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno millenovecentonovanta sei e questo giorno dieci del mese di Maggio, alle ore 21,30, nella Sala Comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di 1^ convocazione, seduta pubblica
(omissis il verbale)

DELIBERAZIONE

N. **33**

del

10 MAG. 1996

OGGETTO:

CONTRIBUTI COMUNALI - Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati nei settori economico sociale culturale educativo sportivo e turistico - Deliberazione n. 18/CC/95 - Modifica ed approvazione nuovo testo coordinato.

Sono presenti, a questo punto, dei n. 20 assegnati al Comune, n. 15 consiglieri come segue:

Migliorini Enzo
Campinoti Andrea
Luschi Sergio
Ramerini Alessandro
Corsi Andrea
Dei Mauro
Masi Patrizia
Giorgi Roberto
Veracini Daniela
Salvadori Edi

Presenti	Aziende
X	
X	
	X
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	

Chesi Ilario
Carpitelli Carla
Guazzini Marco
Bellucci David
De Matteis Marcello
Masini Marcello
Lucii Maria Assunta
Signorini Andrea
Ciampolini Filippo
Nencioni Andrea

Presenti	Aziende
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	
X	
	X

ed il Sindaco Spini Rosalba

X	
---	--

PRESIEDE l'adunanza il sig. Enzo Migliorini

PARTECIPA il segretario generale -Lensi dr. Franco

incaricato della redazione del presente verbale.

SCRUTATORI: Veracini Daniela - Carpitelli Carla - Ciampolini Filippo

OGGETTO: CONTRIBUTI COMUNALI - Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati nei settori economico sociale culturale educativo sportivo e turistico - Deliberazione n. 18/CC/95 - Modifica ed approvazione nuovo testo coordinato.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto, sulla base del seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione dell'ufficio Segreteria di seguito riportata:

"Ricordato che con deliberazione consiliare n. 18 dell'11.03.1995 veniva modificato il regolamento di cui trattasi agli artt. 1-3-4-6 riguardo la concessione di contributi in c/capitale ed agli artt. 8 e 10 in ordine l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica;

Visto che la modifica ai due artt. 8 e 10 era stata fatta in ossequio all'art. 22 del D.L. 25.02.95 n. 55, che aveva modificato l'art. 22 della L. 412/91 relativo all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica e, constatato che il suddetto articolo 22 del D.L. 55/95 non è stato convertito in legge,

si propone

di modificare gli artt. 8 e 10 del regolamento in oggetto, come segue:

ART. 8

.....omissis.....viene inserito il comma 4: "L'albo è istituito in conformità al 1° comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno".

ART.10

.....omissis.....viene inserito il comma 4: "Copia dell'albo è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno".

Pertanto dopo le modifiche sopra menzionate, il Regolamento risulta il seguente:

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI NEI SETTORI ECONOMICO SOCIALE CULTURALE EDUCATIVO SPORTIVO E TURISTICO.

ART. 1
NORME GENERALI

L'Amministrazione Comunale interviene secondo la propria competenza nei settori economico, sociale, culturale, educativo, turistico e sportivo promuovendo l'organizzazione diretta di corsi, manifestazioni, dibattiti, convegni od intervenendo ad analoghe manifestazioni promosse da Associazioni, Fondazioni, Comitati od Enti Pubblici, oppure concedendo contributi in conto capitale a Enti o Associazioni, soggetti pubblici o privati.

ART. 2
CONDIZIONI

L'intervento dell'Amministrazione Comunale in attività promosse da terzi può avvenire alle condizioni che seguono.

ART. 3
SOGETTI PROMOTORI

I soggetti promotori devono essere Enti Pubblici, Fondazioni, Associazioni o Comitati e soggetti privati, che non perseguono scopo di lucro.

La natura del soggetto deve risultare da uno statuto redatto nelle forme di legge.

ART. 4
NATURA DELL'INTERVENTO

L'intervento può consistere in un contributo a fondo perduto finalizzato a una ben determinata iniziativa, oppure in una assunzione specifica di parte delle spese di organizzazione e gestione.

Qualora nelle proposte o progetti presentati da Istituzioni culturali siano individuate finalità e metodi riconducibili ad interessi ed linee di attività proprie dell'Amministrazione Comunale l'intervento potrà coprire per intero le spese previste per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa.

Possono essere concessi, altresì, contributi in conto capitale a Enti o Associazioni o soggetti privati al fine di promuovere e favorire iniziative a

carattere sociale o tese alla salvaguardia dei beni culturali ed ambientali del Comune. L'utilizzazione di tali beni deve risultare di pubblico interesse, culturalmente significativa, e ne deve essere assicurato il godimento pubblico.

ART. 5
ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Il contributo non sarà erogato se il soggetto richiedente è un partito politico od una sua articolazione politica - organizzativa od un gruppo parlamentare così come previsto dall'art.7 della L. 2.5.1974 n. 195 e dall'art. 4 della L. 18.11.1981 n. 659.

Sarà ugualmente motivo di esclusione il fatto che il beneficiario in un precedente esercizio abbia ricevuto un contributo dal Comune e, all'atto dell'approvazione del nuovo contributo, non abbia ancora fornito il rendiconto.

ART. 6
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Per ottenere i contributi i soggetti devono presentare domanda.

Le domande devono contenere per la concessione di contributi relativi ad iniziative varie:

- 1) una relazione illustrativa del progetto di attività, dei suoi scopi e delle caratteristiche;
 - 2) un prospetto analitico dei costi presunti e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte di soggetti pubblici o privati;
 - 3) l'indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto è necessario per la realizzazione del progetto di attività nonché le ^{modalità} di realizzazione;
 - 4) l'indicazione dei destinatari delle attività, dei prezzi e delle tariffe eventualmente praticate nel caso di iniziative a domanda individuale con pagamento di tariffa;
 - 5) l'indicazione del periodo di svolgimento dell'iniziativa e il calendario delle attività previste;
 - 6) l'indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente, quali la natura giuridica, lo statuto, il rapporto annuale delle attività svolte, la composizione degli organi, il bilancio annuale delle attività per le quali si richiede il contributo;
 - 7) un rendiconto dell'attività svolta con precedenti contributi del Comune ed il relativo consuntivo finanziario;
 - 8) una dichiarazione dalla quale risulti che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politica - amministrativa di alcun partito (vedi art.5).
- Le domande per la concessione di contributi in conto capitale devono contenere:
- 1) dichiarazione di proprietà del bene ed atto unilaterale di impegno al mantenimento sulla fruizione pubblica dello stesso;
 - 2) progetto e relazione tecnica con relative planimetrie dei locali oggetto dell'istanza;

3) un prospetto analitico dei costi presunti e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte di soggetti pubblici o privati;

4) nulla-osta della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.

I contributi verranno concessi, in ogni caso, mediante adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Il finanziamento in conto capitale comunque non potrà superare il 30% sul totale della spesa e verrà concesso, nei limiti della somma stanziata, in concomitanza di ogni singolo stato di avanzamento dei lavori in modo che rimanga una congrua somma a saldo da erogare a seguito di approvazione della contabilità finale e del collaudo dei lavori medesimi.

ART. 7

RENDICONTI

I rendiconti della utilizzazione dei contributi dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentate dell'organismo che ha percepito il contributo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della sua erogazione.

L'esame del rendiconto sarà effettuato dall'ufficio proponente che fornirà anche il nulla - osta alla erogazione del contributo medesimo stante i motivi di esclusione di cui agli art. 3 e 5.

Qualora ricorra il caso previsto dall'art.4 secondo comma, la liquidazione del contributo, nella misura massima del 50% dell'intera somma deliberata, può avvenire anche se temporaneamente non è stato presentato rendiconto del contributo erogato l'anno precedente purché questo avvenga comunque entro il 30 giugno successivo.

ART. 8

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

L'albo è aggiornato annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno, con

L'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio, L'albo è istituito in conformità al 1° comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

ART. 9

SETTORI DI INTERVENTO DELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome e indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 10

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APPROVAZIONE DELL'ALBO

Alla prima redazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio ragioneria.

L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

Copia dell'albo è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

(Rag. Mario Giubbolini) ".

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto, resi ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 08.06.1990, n. 142;

D E L I B E R A

di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la relazione sopra riportata modificando nel senso proposto il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati nei settori economico, sociale, culturale, educativo, sportivo e turistico.

NON CHIEDENDO ALCUNO, la parola la deliberazione viene approvata, nel testo proposto e sopra riportato, a seguito di votazione svoltasi per scrutinio palese, con il seguente risultato controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI.....n. 16

VOTANTI.....n. 16

VOTI FAVOREVOLI.....n. 16

VOTI CONTRARI.....nessuno

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

o Enzo Migliorini

IL SEGRETARIO GENERALE

Lensi dr. Franco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 08.06.1990, n. 142.

La stessa:

è soggetta al controllo preventivo di legittimità ex art. 45, comma 1, della legge 08.06.1990, n. 142;

non è soggetta al controllo preventivo di legittimità come da dichiarazione in atti e diviene esecutiva decorsi n. 10 giorni dalla data odierna.

Certaldo, 24.05.1996

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Lensi dr. Franco

è ripubblicata in data odierna all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47, c. 1, L. 142/90.

Certaldo, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni Venti:

dal ricevimento della stessa da parte del Co.Re.Co. in data 23 MAG. 1996

dal ricevimento, da parte del Co.Re.Co., dei chiarimenti e/o elementi integrativi, forniti con _____ n. _____ del _____, in data _____;

Certaldo, 12 GIU. 1996

IL SEGRETARIO GENERALE

**REGIONE TOSCANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO**

Decisione n. _____ del _____

Firenze, _____

IL PRESIDENTE

f.to _____

La presente deliberazione è stata:

Revocata con atto n. _____ del _____

Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 24.05.1996

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE